Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello – Rideterminato il tetto 2010 e 2011

22 Luglio 2013

L'Inps, con l'allegato messaggio n. 10357/13, ha comunicato che, relativamente allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, per gli anni 2010 e 2011, il tetto retributivo sul quale opera l'incentivo è stato rideterminato.
Pertanto, a seguito del monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto del 2,25%, fissato dai DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, è stato incrementato fino al 2,50% per il 2010 e fino al 2,60% per il 2011.
I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le suddette annualità potranno recuperare l'ulteriore percentuale, pari allo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011, in sede di conguaglio contributivo a condizione, però, che l'ammontare complessivo dei premi sia collocato nei limiti del tetto rideterminato, oppure lo abbia superato; a tal riguardo si rinvia all'esempio riportato dalla nota in oggetto.
Diversamente, nel caso in cui lo sgravio sia stato di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Le aziende interessate dal recupero delle percentuali di sgravio, a cui sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D", per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti a seconda della tipologia contrattuale, così come indicati nelle precedenti note Inps nn. 12125/12 e 17017/12.
Fermo restando che i datori di lavoro avranno cura di restituire ai lavoratori la quota di beneficio di propria competenza, la nota in oggetto conclude ricordando che le suddette operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 settembre 2013.

12420-Messaggio Inps n. 10357-2013.pdfApri